

pare in conseguenza che l'aggiunta della Commissione non faccia altro che applicare alcuni principii generali del diritto e fra gli altri l'assioma: che *una via electa, non datur recursus ad alteram*.

Quando è scelta una via, quando si è adita un'autorità giudiziaria, davanti a questa autorità giudiziaria dobbiamo restare.

Ora noi abbiamo creato un tribunale e gli abbiamo data una giurisdizione; e quando c'è una cosa giudicata s'intende che contro questa non si possa ricorrere, fuorchè in un caso: e cioè nel caso in cui sia stata elevata l'eccezione d'incompetenza e quando questa sia stata disconosciuta dalla giurisdizione del Consiglio di Stato.

Allora è naturale che soccorra l'applicazione della legge del 1867, e per dirimere questo conflitto si può ricorrere alla suprema Corte di cassazione nei termini di legge. Imperocchè è noto, è principio dominante in tutta questa legge, che la competenza dell'autorità giudiziaria rimane invulnerata.

Questo è scritto nei due articoli di legge, questo si è affermato in tutto il corso di questa discussione; questo è scritto in tutte le relazioni e non mi pare che sia più possibile dubitarne.

Si è anche fatto appello all'applicazione dei principii che nel Codice di procedura regolano la deduzione delle questioni d'incompetenza per materia e valore. Ma, a mio credere, si è addotto anche quest'argomento fuori di posto, perchè si intende che si può dedurre in qualunque stato e grado di causa quest'eccezione anche davanti al Consiglio di Stato; ma non c'è Codice di procedura al mondo che permetta a nessuno di dedurre l'incompetenza di quell'autorità giudiziaria che egli stesso ha scelta, e davanti alla quale si è mantenuto fino alla sentenza definitiva.

Così, ripeto, sarebbe sconvolto ogni ordine di giurisdizione, e non sarebbe possibile arrivare ad invocare la cosa giudicata, perchè anche davanti all'autorità giudiziaria ordinaria si avrebbe facoltà, dopo aver piatito per più anni, di proporre la questione d'incompetenza. Bisognerebbe arrivare a questo, per trovare un argomento di analogia contro il sistema accolto nella legge presente.

Io quindi sono disposto a votare tanto la proposta della Commissione, quanto quella dell'onorevole presidente del Consiglio, la quale sostanzialmente dice la stessa cosa; e sarei disposto a votare anche la legge senza alcuna aggiunta, persuasissimo che nella pratica non si potrà mai

arrivare ad altra conseguenza all'infuori di quella che è scritta in questi due emendamenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

**Campi.** Io non sono di così facile contentatura come il mio amico Fagioli.

L'onorevole Fagioli dice che è pronto ad accettare la legge secondo il testo che ci è venuto, in questo articolo, dal Senato; che è pronto a votarla con l'aggiunta proposta dalla Commissione; e che è pronto anche a votarla con l'aggiunta proposta dal presidente del Consiglio.

Ora io dichiaro che non sono pronto a votare la legge con l'aggiunta proposta dalla Commissione, e che parmi migliore la formula proposta dall'onorevole presidente del Consiglio. Ma io insisto nel mio concetto, cioè nel concetto dell'onorevole Bonacci: vale a dire che il meglio si è di lasciare l'articolo 5 così come ci è venuto dal Senato, senza alcuna aggiunta.

Dice l'onorevole Fagioli essere impossibile che mai sorga una questione di conflitto tra la decisione del Consiglio di Stato e la possibile competenza dell'autorità giudiziaria, perchè, secondo l'articolo 3 della legge che ora discutiamo, il Consiglio di Stato è soltanto competente quando si tratti d'interesse e non di diritto; per modo che, quando il Consiglio di Stato vegga che la questione, invece d'essere di semplice interesse sia anche di diritto, dovrà pronunciare la propria incompetenza.

Ma, onorevoli colleghi, questa distinzione fra interesse e diritto è il fondamento della legge del 1865; ed è una distinzione che, annunziata in termini generali, sembra molto chiara e positiva: ma in fatto, la legge del 1865 è stata promulgata da quasi ventiquattro anni, e intorno a taluni punti fondamentali per stabilire la distinzione fra l'interesse e il diritto, siamo sempre a dubitare come ai primi giorni della promulgazione della legge stessa.

Ora, dico io: se il Consiglio di Stato vede che una questione sia di semplice interesse, mentre invece ad altri sembri che sia una questione di diritto, l'ultima parola, in questa materia, dovrà spettare al Consiglio di Stato, o alla autorità giudiziaria?

**Tondi, relatore.** All'autorità giudiziaria.

**Campi.** Ma io mi appello al nostro diritto positivo.

Noi abbiamo la legge del 1877 la quale, portando un grandissimo miglioramento al diritto preesistente, ha deciso che il deliberare sovrannamente intorno alla materia, il vedere, cioè,